



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto del Sindaco Metropolitan

N. 73 del 13/11/2025

Classifica: 004.

(Proposta 77/07/11/2025)

<i>Oggetto</i>	DETERMINAZIONE DELLE MISURE E DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI IPT, IMPOSTA RC AUTO E TEFA DAL 2026
----------------	--

<i>Ufficio Proponente</i>	DIREZIONE RISORSE FINANZIARIE E SERVIZI INFORMATIVI
<i>Dirigente/ E.Q.</i>	DOTT. ROCCO CONTE
<i>Relatore</i>	Alessio Mantellassi

Su proposta del Consigliere delegato Alessio Mantellassi

La Sindaca Metropolitana

LA SINDACA METROPOLITANA

Visto l'art. 1 comma 16 della L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni" (c.d. legge Delrio) che dispone: "*Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno*";

Visto l'art. 114 della Costituzione che individua la Città Metropolitana come ente autonomo costitutivo della Repubblica;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze approvato con deliberazione della Conferenza Metropolitana 16 dicembre 2014 n. 1;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ricordato che i tributi provinciali sono:

- **IPT:** l'imposta sulla formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione veicoli al PRA di cui all'art. 56, comma 1 del D. Lgs n. 446/1997, così come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 506 e del Decreto del Ministero delle Finanze n. 435 del 27 novembre 1998;
- **RC Auto:** l'imposta sui premi delle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori ai sensi dell'art. 1-bis della L. 29 ottobre 1961, n. 1216 e dell'art. 60 comma 1 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- **TEFA:** il tributo ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Ricordato che con Delibera del Consiglio Provinciale n.173 del 22/12/2011 sono state introdotte nel Regolamento IPT le seguenti **agevolazioni** in aggiunta a quelle precedentemente in vigore: "Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:

- a) le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
- b) le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale;
- c) le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
- d) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi;
- e) le formalità relative a veicoli uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto proprio.

Ricordato, inoltre, che con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 115 del 19/12/2018 è stata introdotta, a modifica del Regolamento IPT, la seguente ulteriore **agevolazione**:

- f) le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 72. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica".

Ricordato, inoltre, che con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 125 del 18/12/2024 è stata introdotta, a modifica del Regolamento IPT, la seguente ulteriore **agevolazione**:

- g) le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte al registro previsto dall'art. 45, a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali. Si intendono incluse anche le ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 non iscritte al registro previsto dall'art.45 del Dlgs. 117 del 2017.

Precisato che per tali tipologie, pertanto, si applicano esclusivamente le tariffe di base di cui alla tabella allegata al D.M. 27/11/1998, n. 435, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.”;

Visto che, per i tributi provinciali oggetto del presente provvedimento, sono state stabilite le seguenti aliquote e misure:

- **IPT**: l'atto del sindaco n. 47 del 29/06/2015 conferma la **maggiorazione del 30%** alla misura base dell'IPT per l'anno 2015;
- **RC Auto**: l'atto del sindaco n. 49 del 29/09/2015, per l'esercizio 2015, incrementa l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile al **sedici per cento (16%)** e diminuisce la stessa al nove per cento (9%) per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di leasing;
- **TEFA**: l'atto del sindaco n. 48 del 29/06/2015 stabilisce la misura del **cinque per cento (5%)** per l'anno 2015;

Visto che tali misure e aliquote dei tributi IPT, imposta RC auto e TEFA sono state confermate ogni anno con delibere del Consiglio Metropolitan n. 49 del 27/07/2016, n. 3 dell'11/01/2017, n. 102 del 20/12/2017, n. 114 del 19/12/2018, n. 87 del 18/12/2019, n. 110 del 23/12/2020, n. 119 del 22/12/2021, n. 139 del 14/12/2022, n. 141 del 13/12/2023, n. 121 del 18/12/2024;

Rilevata la necessità di garantire, mediante la facoltà di agevolazione, la presenza e lo sviluppo sul territorio della Città Metropolitana di Firenze delle imprese esercenti le attività di cui ai punti precedenti;

Considerato che il gettito di entrate tributarie ed extra tributarie non consente all'Ente di sostenere contabilmente riduzioni delle tariffe attualmente in essere, laddove si intendano mantenere la qualità e la quantità dei servizi fondamentali offerti;

Appurata pertanto la necessità della Città Metropolitana di Firenze di garantire in termini programmatici gli equilibri di bilancio e la regolare gestione delle attività e dei servizi per gli anni 2026-2028;

Dato atto che la Città Metropolitana di Firenze ritiene opportuno confermare anche dall'esercizio 2026 e seguenti le misure e le aliquote dei tributi provinciali in vigore;

Dato atto che la Legge n. 58/2019 ha abrogato il comma 2 dell'art. 52 del D. Lgs 446/97 e perciò ai sensi dell'art. 15 bis del D. L. n. 34/2019, così come modificato dalla L. n. 58/2019 *“(...) tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie (...) sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale (...)”*. Tale obbligo riguarda Province e Città Metropolitane a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

Dato atto che l'art.1, comma 169 della L. n. 296/2006 che dispone che: *“gli enti locali deliberano tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L. dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 16 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Firenze;

DISPONE

1) di confermare dall'esercizio 2026 e seguenti, la maggiorazione **del trenta per cento (30%)**, sulla tariffa base **dell'Imposta Provinciale di Trascrizione (I.P.T.)** determinata dal D.M. n. 435 del 27/11/1998 e dall'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) di confermare dall'esercizio 2026 e seguenti, nella misura **del sedici per cento (16%)**, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli

a motore esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 (**imposta RC auto**), con incremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base (12,5%);

3) di confermare dall'esercizio 2026 e seguenti, nella misura **del nove percento (9%)**, l'aliquota dell'**imposta RC auto**, per i veicoli uso locazione senza conducente di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente e per i veicoli uso locazione senza conducente di società di leasing, quindi con decremento di 3,5 punti percentuali rispetto all'aliquota base (12,5%);

4) di confermare dall'esercizio 2026 e seguenti, per tutti i comuni senza differenziazioni, nella misura **del cinque percento (5%)**, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (**T.E.F.A.**) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

5) di incaricare la Direzione dei Servizi Finanziari di notificare entro 10 giorni dalla esecutività il presente atto agli uffici del **Pubblico Registro Automobilistico di Firenze** ai sensi dell'art. 56 c. 3 del D. Lgs. n. 446/1997 così come modificato dall'art. 54, comma 1, lettera b), Legge Finanziaria 2001;

6) di inviare tempestivamente copia del presente atto reso esecutivo al **Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento delle finanze** esclusivamente per via telematica a decorrere dall'anno di imposta 2021, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, così come previsto dal punto 7 della Circolare N. 2/DF del 22/11/2019 del MEF;

7) di inviare copia del presente atto entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del tributo a tutti i Comuni della Città Metropolitana di Firenze ed ai gestori incaricati dai Comuni così come previsto dall'art. 2 comma 1 del Decreto MEF del 01 luglio 2020.

Allegati parte integrante:

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 3d22d10f86d2f70a720768a9b5d9b9f417731aa82da5cbc3d738a3bcfa50154f)

Parere Contabile_11-11-2025_15-18-40.pdf.p7m (Hash: 3a0afa2be423d6f0f7cbe0a68433c1e788926b9173711bc852b53f083141972a)

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet

<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>”